

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1ª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 086/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 8 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL SIG. GIULINI TOMMASO EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 5.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 136 del 9.1.2018)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Giulini Tommaso Edoardo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' VENEZIA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENTIVOGLIO SIMONE SEGUITO GARA SALERNITANA/VENEZIA DEL 20.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 95 del 23.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Venezia F.C. S.r.l. di Venezia (VE). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "CURVA NORD PISANI" PRIVO DI SPETTATORI – SANZIONE SOSPESA PER 1 ANNO – INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 23.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo (BG). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE BELEC VID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE (ATTUALMENTE TESSERATO PER L'U.C. SAMPDORIA) SEGUITO GARA TORINO/BENEVENTO DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 151 del 30.1.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Belec Vid. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario

5. RICORSO DEL SIG. PETRACHI GIANLUCA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 12.2.2018 E AMMENDA DI € 3.000,00 SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 3.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 6.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Petrachi Gianluca, limita la sanzione alla sola inibizione a tutto il 12.2.2018. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 3.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Mazzarri Walter, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 8 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini